



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Demografici

Prot. Uscita del 13/10/2011

Numero: **0013242**

Classifica: area 3

F/



Roma, 13 OTT. 2011

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI **38100** TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI **39100** BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15 **11100** AOSTA

- e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA **90100** PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA **09100** CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff.III ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO SEDE

- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 25

OGGETTO: Trascrivibilità atti di matrimonio celebrati all'estero in cui manchi la documentazione della volontà coniugale.

Come è noto il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani e tra italiani e stranieri, secondo le forme ivi stabilite, è trascrivibile in Italia, nel rispetto dei principi di cui alla L. 218/95.

Da un esame della prassi in materia è emerso che in alcuni paesi (ad esempio in Marocco) l'atto di riconoscimento del matrimonio ai fini civili, ivi effettuato dall'autorità competente successivamente alla celebrazione del matrimonio, non contiene l'esplicito accertamento della volontà degli sposi di unirsi in matrimonio, ma si configura come atto di accertamento della sussistenza del vincolo matrimoniale, sulla base di dichiarazioni effettuate solo da uno dei coniugi, e confermate da testimoni, o anche direttamente dai soli testimoni, che attestano che i coniugi sono stati precedentemente uniti in matrimonio e che tale vincolo permane.

Alla luce di quanto esposto (e del prevedibile verificarsi di numerosi casi simili, in cui manchi nell'atto di matrimonio di cui si richiede la trascrizione in Italia, l'esplicito



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

richiamo alla volontà manifestata dai coniugi) si ritiene opportuno evidenziare i seguenti criteri per l'individuazione del diritto applicabile.

A tal proposito si deve considerare che ai sensi dell'art. 28 della L. 218/95 il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei due coniugi o dalla legge di comune residenza al momento della celebrazione. Di conseguenza, in linea di principio, non è consentito rifiutare la trascrizione del matrimonio solo perché la legge straniera utilizza forme differenti da quella interna anche perché, come è noto, la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non ha finalità costitutive ma meramente dichiarative.

In merito, la stessa giurisprudenza di legittimità precisa infatti che *“Il matrimonio celebrato da cittadini italiani (o anche tra cittadini e stranieri, in virtù dell'art. 50 dell'ordinamento dello stato civile) all'estero secondo le forme ivi stabilite, ed anche il matrimonio celebrato all'estero in forma religiosa, ove per tale forma la "lex loci" riconosca gli effetti civili (sempre che sussistano i requisiti sostanziali relativi allo stato ed alla capacità delle persone previsti dal nostro ordinamento) è immediatamente valido e rilevante nell'ordinamento italiano con la produzione del relativo atto [...] indipendentemente dall'osservanza delle norme italiane relative alla pubblicazione, che possono dar luogo solo ad irregolarità suscettibili di sanzioni amministrative, ed alla trascrizione nei registri dello stato civile, la quale (a differenza del caso del matrimonio concordatario) ha natura certificativa e di pubblicità, e non costitutiva (Cass., sez.I, sent. N. 3599/1990).*

Sull'argomento, non può che confermarsi che il consenso di entrambi i coniugi costituisce sempre un requisito essenziale, di ordine sostanziale, alla sussistenza di un valido vincolo matrimoniale, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il matrimonio per chiara contrarietà all'ordine pubblico.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

Pertanto, sentito anche il parere espresso dal Ministero di Giustizia (all'uopo interpellato in relazione all'applicazione dell'art. 63, comma 2, lettera c, del DPR n.396/2000 ed in aderenza ai sopra ricordati principi fissati dalla L. 218/95), ribadendo che le modalità formali con le quali il consenso dei coniugi viene espresso non necessariamente sono regolate dalla legge del paese di celebrazione e che la mancata corrispondenza con la forma prevista dal nostro ordinamento non impedisce la trascrizione del matrimonio in Italia, resta però necessario verificare che, nella sostanza, il matrimonio sia stato contratto volontariamente da entrambi gli sposi, quale requisito per la configurabilità giuridica del matrimonio medesimo.

A tal fine, si ritiene che in caso di richiesta di trascrizione in Italia dell'atto straniero di matrimonio (ai sensi del richiamato art. 63, comma 2, lettera c), che tuttavia non riporti esplicitamente il consenso al matrimonio di entrambi gli sposi, la richiesta, espressa per iscritto, debba essere accolta quando la stessa sia stata presentata all'ufficiale dello stato civile da entrambi i coniugi, personalmente o tramite delega che contenga espressa dichiarazione di volontà dei medesimi di procedere alla trascrizione, con ciò implicitamente confermando la sussistenza della volontà di entrambi in relazione al vincolo matrimoniale precedentemente contratto.

Resta ovviamente fermo il divieto di trascrivibilità dell'atto di matrimonio qualora vi risulti un contrasto all'ordine pubblico relativamente ad impedimenti di altra natura.

Si pregano le SS. LL. di voler rendere noto ai Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)